



# **COMUNE DI CARAVINO**

## **PROVINCIA DI TORINO**

\*\*\*

*Copia*

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **N. 11 DEL 20/05/2015**

---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.**

---

L'anno duemilaquindici, addì venti, del mese di maggio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
BOCCHIETTI ANTONIO - Presidente	Sì
MAGNEA MAURO - Consigliere	Sì
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco	Sì
BORDET ARTURO GIOVANNI - Consigliere	Giust.
SIMONETTO ANGELO GIULIANO - Consigliere	Sì
SILETTI PAOLO - Consigliere	Sì
AIRA PIER FRANCESCO - Consigliere	Sì
BONO VALENTINO - Consigliere	No
PERINO EDOARDO MAURO BATTISTA - Consigliere	Sì
PASQUALE CLARA ANGELA - Consigliere	Sì
LUBINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere	Sì
CORAZZA MAURIZIO - Consigliere	Sì
LACCHIA MARIELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Luigi CUNTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOCCHIETTI ANTONIO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

---

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 20/05/2015**

**OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.**

---

---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Il Funzionario Responsabile  
(Bruna Flecchia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e ritenuto l'argomento trattato nel presente atto deliberativo urgente ed improrogabile;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto ministeriale 13.05.2015 che differisce al 30.07.2015 il termine per la deliberazione per l'anno 2015 del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1,

commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 30.000,00
Cura del verde pubblico	€ 3.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione)	€ 3.000,00

stradale, manutenzione)	
Sgombero neve	€ 1.000,00
Servizi di polizia locale	€ 32.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.000,00
TOTALE	€ 70.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed integrato con i costi diretti a carico del Comune, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

COMUNE DI CARAVINO - TARIFFE TARI 2015				
TARIFFE DOMESTICHE				
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)		
1	0,25740	35,86798		
2	0,30030	64,56236		
3	0,33094	82,49635		
4	0,35546	107,30394		
5	0,37997	129,12473		

6 e oltre	0,39836	147,05872		
<b>TARIFFE NON DOMESTICHE</b>				
	<b>ATTIVITA'</b>	<b>Quota fissa (Tariffa al mq.)</b>	<b>Quota variabile (Tariffa al mq.)</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67961	1,48693	
2	Campeggi, distributori carburanti	1,06605	1,95071	
3	Stabilimenti balneari	0,83951	1,10103	
4	Esposizioni, autosaloni	0,57300	0,88508	
5	Alberghi con ristorante	1,77230	3,11192	
6	Alberghi senza ristorante	1,21263	2,31890	
7	Case di cura e riposo	1,99884	4,24836	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,33256	1,77015	
9	Banche ed istituti di credito	1,33256	1,59314	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,93279	1,77015	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,06605	1,94717	
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,47972	1,06209	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82619	1,94717	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,21263	1,23911	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,45249	1,59314	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,73117	7,08060	
17	Bar, caffè, pasticceria	2,66512	5,31045	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,99884	3,00926	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,73233	2,47821	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,99768	8,85075	
21	Discoteche, night club	1,33256	3,03050	
G1	Utenze giornaliere banchi di mercato beni durevoli	2,68161		
G2	Utenze giornaliere :Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie pub	11,17840		
	Utenze giornaliere Bar, caffè pasticceria	9,46097		
G41	Utenze giornaliere banchi di mercato generi alimentari	10,42514		

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 luglio
	Saldo	30 novembre

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23.05.2014, n. 80, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nel rispettivo paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e, che su tali unità immobiliari le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2014;

RICHIAMATO il T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTI i pareri favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON sette voti favorevoli e quattro contrari resi nei modi di legge;

## D E L I B E R A

- DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,90 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili	8,40 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,40 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione della TASI nella misura del 50% per immobili inagibili o non utilizzabili ai fini IMU;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 100 per cento.

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

COMUNE DI CARAVINO - TARIFFE TARI 2015			
TARIFFE DOMESTICHE			
Componenti familiari	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa per nucleo familiare)	
1	0,25740	35,86798	
2	0,30030	64,56236	
3	0,33094	82,49635	
4	0,35546	107,30394	
5	0,37997	129,12473	
6 e oltre	0,39836	147,05872	
TARIFFE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITA'	Quota fissa (Tariffa al mq.)	Quota variabile (Tariffa al mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67961	1,48693
2	Campeggi, distributori carburanti	1,06605	1,95071
3	Stabilimenti balneari	0,83951	1,10103



4	Esposizioni, autosaloni	0,57300	0,88508
5	Alberghi con ristorante	1,77230	3,11192
6	Alberghi senza ristorante	1,21263	2,31890
7	Case di cura e riposo	1,99884	4,24836
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,33256	1,77015
9	Banche ed istituti di credito	1,33256	1,59314
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,93279	1,77015
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,06605	1,94717
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,47972	1,06209
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82619	1,94717
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,21263	1,23911
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,45249	1,59314
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,73117	7,08060
17	Bar, caffè, pasticceria	2,66512	5,31045
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,99884	3,00926
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,73233	2,47821
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,99768	8,85075
21	Discoteche, night club	1,33256	3,03050
G1	Utenze giornaliere banche di mercato beni durevoli	2,68161	
G2	Utenze giornaliere :Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie pub	11,17840	
	Utenze giornaliere Bar, caffè pasticceria	9,46097	
G41	Utenze giornaliere banche di mercato generi alimentari	10,42514	

- di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:
  - o Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 6 mesi nell'anno solare: riduzione 30%
  - o Abitazioni di proprietà di non residenti e di residenti oltre l'abitazione principale: riduzione 30%
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 luglio
	Saldo	30 novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
*F.to MAGNEA Mauro*

**IL PRESIDENTE**  
*F.to BOCCHIETTI ANTONIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Luigi CUNTI*

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 25/05/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Luigi CUNTI*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 25/05/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

X	(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
	(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Luigi CUNTI*

---

---